

PROT. N. CMRC-2023-0097069  
del 13-06-2023

**CONTRATTO per AFFIDAMENTO IN-HOUSE**

alla Società Capitale Lavoro S.p.A. delle attività relative ai servizi di supporto assistenza giuridica, amministrativa ed economica al Dipartimento V “Appalti e Contratti” - annualità 2023.

**(Determinazione Dirigenziale R.U. n. 1853/2023)**

**TRA**

La Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito anche “la Città metropolitana”), con sede in Roma, Via Giorgio Ribotta, n. 41 -43 nella persona del **Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti”, Dott. Federico Monni**, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione metropolitana,

**E**

Capitale Lavoro S.p.A., con sede legale in Roma, Via Giorgio Ribotta, n. 41 - C.F. 07170551001 P.IVA 07170551001, nella persona del **Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Ulderico Granata**, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

**PREMESSO CHE**

che lo statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A., ed in particolare l’art. 3 ”Oggetto sociale”, prevede che *“La Società ha per oggetto le attività di supporto all’esercizio delle funzioni amministrative dell’Ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all’Ente proprietario medesimo dall’articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione”* e che pertanto *“La Società supporta le strutture dell’Ente proprietario nelle funzioni fondamentali relative a: [.].e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall’Ente proprietario per le Amministrazioni comunali e le relative forme associate[.]*;

che, pertanto, Capitale Lavoro S.p.A. opera attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell’in house providing, per conto di numerose strutture della Città metropolitana di Roma Capitale, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell’oggetto sociale della Società;


che l’oggetto sociale della società individua una serie di attività attualmente svolte esclusivamente a favore dell’Ente il quale, in considerazione della totale partecipazione al capitale sociale della Società, esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività della Società sono svolte a supporto dell’esercizio delle funzioni amministrative, fondamentali e non, dell’Ente proprietario e non si tratta di servizi pubblici locali di rilevanza economica (come precisato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con decisione del 24 marzo 2010) essendo tali attività caratterizzate dalla mera strumentalità rispetto ai bisogni dell’Amministrazione locale, trattandosi di servizi non diretti a soddisfare in via immediata esigenze della collettività;

**VISTO**

l’art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii, secondo il quale non rientrano nell’ambito di applicazione del Codice stesso gli affidamenti ad una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice ... esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;



b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante ...;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

l'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D.Lgs. n. 50/2016, Nuovo Codice degli appalti e delle concessioni;

l'art. 16, 1° comma del D. Lgs. 175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, il quale stabilisce che le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, e il 3° comma del medesimo articolo, che stabilisce che gli statuti delle società in house devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico;

#### VISTE

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011";

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 04/08/2022 recante "Approvazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana di Roma Capitale e conseguente adeguamento del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

visto il Decreto del Sindaco metropolitano n.51 del 20/04/2023 recante "Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2023-2025.";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 10 del 27/03/2023 "Approvazione definitiva del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023 – 2025 ed Elenco Annuale 2023. Approvazione Programma Biennale Acquisti beni e servizi 2023-2024";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 11 del 27/03/2023 "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025";


la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 12/04/2023 recante "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 14 del 12/04/2023 recante "Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2023–2025";

#### CONSIDERATO

che l'art. 38 del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Città metropolitana di Roma Capitale disciplina le finalità e lo svolgimento del controllo sulle società partecipate;

che le funzioni fondamentali nelle quali la società supporta le strutture dell'Ente, risultano individuate come di seguito indicate:



- a. programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b. pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c. pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e. servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale;

CONSIDERATO INOLTRE che il Contratto Quadro prevede:

che il contenuto delle prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. nell'ambito di ciascuna attività sia specificato di anno in anno in appositi Contratti Accessivi del Contratto Quadro stipulati dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 2, comma 2);


che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi (art. 5, comma 1);

che la quantificazione dei corrispettivi per ciascuna attività è determinata con cadenza annuale, sulla base delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente (art. 4, comma 1); e che i corrispettivi per lo svolgimento delle commesse programmate, riportate nel PDO approvato dall'Amministrazione, devono essere definite nei relativi Contratti Accessivi stipulati per conto della Città metropolitana dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti (art. 4, comma 2);

che nel corso della durata contrattuale, si potrà procedere, ove necessario, alla integrazione delle attività, con rimodulazione dell'entità dei corrispettivi dovuti alla Società (art. 4, comma 3);

che il piano di fatturazione e le modalità di liquidazione sono definiti nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi, tenuto conto della specifica natura delle prestazioni e del loro prevedibile sviluppo nell'arco dell'esercizio, nonché della necessità che la Città metropolitana assicuri alla Società un flusso finanziario compatibile con l'effettivo sostenimento dei costi della stessa (art. 4, comma 4);

che i pagamenti dei corrispettivi previsti dai singoli Contratti Accessivi sono effettuati secondo modalità che costituiscono principi di carattere generale: con un'anticipazione del 40% del valore complessivo della commessa, da erogare al momento della stipula del contratto di affidamento e dietro presentazione di fattura per il relativo importo; mentre la restante parte deve essere erogata alle scadenze fissate dietro presentazione della fattura e di una relazione dettagliata sulle attività svolte e della consegna degli elaborati, ove necessario (art. 4, comma 5);



che eventuali deroghe alle procedure di pagamento previste al quarto comma dell'art. 4 sono consentite esclusivamente in presenza di vincoli connessi alla gestione di specifiche commesse (art. 4, comma 6);

che la Società si impegna a svolgere le attività secondo le modalità che saranno disciplinate dai Dirigenti responsabili delle singole strutture competenti nei relativi Contratti Accessivi e deve conformarsi agli indirizzi formulati dai dirigenti di volta in volta competenti nell'esecuzione delle singole prestazioni oggetto degli specifici Contratti Accessivi (art. 5):

che la Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati (art. 5);

che la Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche (art. 5);

che la Società deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

#### CONSIDERATO ALTRESI'

che, il Direttore del Dipartimento V "Appalti e Contratti" e il Dott. Maurizio Apicella – Dirigente Servizi Enti Territoriali Capitale Lavoro S.p.A. - hanno proceduto, stante la disponibilità manifestata dalla Società a dare continuità ai servizi, al fine di consentire, alla Struttura, l'erogazione dei servizi indispensabili ai Dipartimenti/Servizi dell'Ente e ai Comuni metropolitani;

che, a seguito della richiesta della scrivente struttura, di cui alla nota protocollo: CMRC-2023-0056774 del 06-04-2023, la Società ha presentato specifica offerta tecnico-economica (protocollo CL-2023-0001513, acquisita al protocollo dell'Ente con la seguente numerazione: CMRC-2023-0059427 del 13-04-2023), in conformità a quanto indicato nella scheda di commessa n. 12, inserita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – anno 2023, della Società in house -adottato con il Decreto del Sindaco metropolitano n.51 del 20/04/2023;

verificato che, l'offerta tecnico-economica su menzionata, agli atti della Direzione della Struttura, prevede lo svolgimento delle attività relative ai servizi di supporto e assistenza giuridica, amministrativa ed economica al Dipartimento V "Appalti e Contratti", per l'importo di € 445.700,00 Iva Esclusa, vale a dire € 543.754,00 Iva Inclusa;


ritenuto pertanto opportuno provvedere, per l'annualità 2023, all'affidamento, a beneficio della società in house Capitale Lavoro S.p.A., dei servizi di cui sopra per l'importo di € 543.754,00 (IVA inclusa), al fine di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili all'Ente ed ai comuni metropolitani;

Tanto premesso,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.



## ARTICOLO 2 OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Capitale Lavoro S.p.A. e la Città metropolitana di Roma Capitale in merito all'affidamento alla Società- in continuità con la commessa n. 1 del PDO 2022- delle attività di cui alla commessa n. 12, inserita nel Piano Dettagliato degli Obiettivi – P.D.O. – anno 2023, della Società in house - adottato con il Decreto del Sindaco metropolitano n.51 del 20/04/2023, dei servizi di seguito sintetizzati:

- 1.assistenza in materia legale e giurisprudenziale nel settore degli appalti pubblici;**
- 2. assistenza amministrativa e giuridica di supporto allo stesso Dipartimento V ed ai Dipartimenti/Servizi dell'Ente nella definizione dei contenuti tecnici e giuridici degli atti di gara di appalto sopra e sotto la soglia comunitaria;**
- 3. assistenza tecnico-economica di supporto allo stesso Dipartimento V ed ai Dipartimenti/Servizi dell'Ente;**
- 4.assistenza al Dipartimento V “Appalti e Contratti”, individuata quale referente unico - in seguito ad esplicita richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segretariato Generale- relativamente alle procedure di appalto in ottemperanza agli obblighi previsti dal PNRR, anche considerando che l'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 32 del 2019 prevede che "per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province".**

Il contenuto delle singole prestazioni a carico di Capitale Lavoro S.p.A. ed il relativo corrispettivo sono specificati nell'allegato tecnico-economico al presente contratto, di cui costituisce parte integrante. Essi possono essere modificati annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni di programmazione finanziaria assunte dall'Ente.

## ARTICOLO 3 DURATA


Il presente Contratto regola le attività previste per l'annualità 2023.

## ARTICOLO 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono le seguenti:

A completamento delle attività relative ai servizi di supporto assistenza giuridica, amministrativa ed economica al Dipartimento V “Appalti e Contratti”, già effettuate con precedenti affidamenti, la società in house si impegna a provvedere, nel corso dell'anno 2023, all'espletamento di dette attività, meglio specificate nell'offerta tecnica ed economica ricevuta al prot. CMRC-2023-0059427 del 13-04-2023.

Le attività svolte dovranno essere rendicontate dalla società Capitale Lavoro al Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti” con apposita Relazione.



## ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto viene riconosciuto alla Società Capitale Lavoro un corrispettivo per un importo pari ad € 445.700,00 Iva Esclusa, vale a dire € 543.754,00 Iva Inclusa, con le modalità di seguito descritte:

€178.280,00 Iva Esclusa, vale a dire €217.501,60 Iva Inclusa, da erogare al momento della stipula del contratto;

€ 267.420,00 Iva Esclusa, vale a dire € 326. 252,40 Iva Inclusa, da erogare alla scadenza del contratto.

La liquidazione dei corrispettivi verrà effettuata dietro presentazione di regolari fatture, corredate da una Relazione delle attività svolte da parte della società in house.

## ARTICOLO 6 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione metropolitana ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 38 del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Città metropolitana nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 38.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Città metropolitana, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.


La Società nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Città metropolitana degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Città metropolitana qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Città metropolitana da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.



## ARTICOLO 7 TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRIVACY RISERVATEZZA

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale – via Giorgio Ribotta, 41 \_ 00144 Roma;

Il responsabile interno del trattamento è il Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti”, domiciliato in Roma - Via Giorgio Ribotta, n. 41 - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

La Società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna a garantire che i dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) ed altresì:

a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico;

a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione all’affidamento di fornitura, e ciò anche dopo la scadenza del contratto.

## ARTICOLO 8 DESIGNAZIONE RESPONSABILE ESTERNO TRATTAMENTO DATI

Designazione come Responsabile esterno del trattamento dei dati personali nell’espletamento delle attività di “Dematerializzazione degli archivi cartacei” per conto della Città metropolitana di Roma titolare del trattamento (ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2- quaterdecies del Codice della Privacy e ss.mm. e ii.):

La Città metropolitana di Roma Capitale, Titolare del trattamento, nella persona del Direttore del Dipartimento V “Appalti e Contratti”, domiciliato in Roma - Via Giorgio Ribotta, n. 41 - a ciò delegato, come da ordinanza presidenziale n. 274/2005, designa la Società Capitale Lavoro S.p.A. come Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 e dell’art. 2- quaterdecies del Codice della Privacy D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.e ii., nella misura necessaria e per il tempo stabilito dal contratto, per l’espletamento delle attività oggetto del medesimo, riportate nell’art. 2 del presente documento e nell’offerta presentata dalla Società Capitale Lavoro S.p.A. (protocollo CL-2023-0001513) acquisita al protocollo dell’Ente con la seguente numerazione: CMRC-2023-0059427 del 13-04-2023 ed allegata al presente contratto.

Tali attività sono dettagliatamente descritte nell’offerta tecnica che costituisce parte integrante del presente contratto.

In relazione a tale designazione e con specifico riferimento al trattamento di dati personali inerente le attività suddette il Titolare definisce quanto segue:


### 1) Ambito e descrizione dei trattamenti:

Per l’espletamento delle attività suddette il Titolare affida alla società Capitale Lavoro S.p.A. - il trattamento per conto dell’Ente dei dati personali contenuti nelle informazioni trattate nell’espletamento delle attività in argomento.

I tipi di informazioni trattati sono dati comuni così come definiti dal Regolamento UE n. 679/2016 articoli 4, 9 e 10 e dal Codice della Privacy d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii. articoli 2-sexies, 2-septies e 2-octies.

Istruzioni operative ed istruzioni di sicurezza:

Tutte le attività, relative all’oggetto del contratto di cui trattasi, saranno eseguite nel pieno rispetto di tutte le misure tecniche ed organizzative adottate dall’Amministrazione e con il divieto assoluto di estrarre copia,



anche parziale, dei dati, dai software inerenti le attività del servizio. La società Capitale Lavoro S.p.A. avrà la facoltà, attraverso connessioni VPN sugli ambienti messi a disposizione dall'Amministrazione, di effettuare le attività anche presso le proprie sedi, fatto salvo il raggiungimento dell'obiettivo finale ossia la piena e completa autonomia propedeutica all'erogazione del Servizio.

La società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna ad osservare quali misure di sicurezza informatica le istruzioni operative del direttore di dipartimento per la protezione dei dati personali non destinati alla diffusione e le misure di sicurezza informatiche predisposte ed emanate dal Servizio 1 del Dipartimento VI di questo Ente, dallo stesso aggiornate periodicamente.

La società Capitale Lavoro S.p.A. ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE n. 679/2016 si impegna a individuare e adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione. Tali misure comprendono, fra l'altro:

- a) su eventuale richiesta del Titolare, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura (messa a disposizione del Titolare su sua richiesta) per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

La società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna ad informare tempestivamente il Titolare (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo [svilstrat@pec.cittametropolitanaroma.it](mailto:svilstrat@pec.cittametropolitanaroma.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, e a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del Regolamento UE n. 679/2016 o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 dello stesso Regolamento.


La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

- 1) la natura della violazione dei dati personali
- 2) la categoria degli interessati
- 3) contatto presso cui ottenere più informazioni
- 4) interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

La società Capitale Lavoro S.p.A. s'impegna fin da ora a fornire al Titolare, ogni elemento utile all'effettuazione, da parte di quest'ultimo, della valutazione di impatto sulla protezione dei dati, qualora lo stesso sia tenuto ad effettuarla ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, nonché ogni collaborazione nell'effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante ai sensi dell'art. 36 del Regolamento stesso.





Nel caso in cui eroghi i servizi nel proprio Data Center, la società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell’Autorità.


In tal caso la società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna, in particolare, a:

- D) designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali;
- II) predisporre e conservare l’elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- III) comunicare, ove richiesto dal Titolare, l’elenco aggiornato degli amministratori dei sistemi;
- IV) verificare annualmente l’operato degli amministratori di sistema;
- V) mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

3) Obblighi specifici della società:

La società Capitale Lavoro S.p.A. si obbliga a:

- a) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento UE e dalla normativa nazionale rilevante in materia di trattamento di dati personali;
- b) effettuare, con particolare attenzione, le sole operazioni di trattamento dei dati necessarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’erogazione del servizio sopra richiamato, con divieto esplicito di utilizzare tali dati per scopi o finalità diversi da quelli sopraindicati;
- c) attenersi alle istruzioni documentate di volta in volta ricevute dal Titolare in merito alle finalità del trattamento e alle modalità di utilizzo dei dati personali trattati, al fine di limitarne il trattamento per un tempo non eccedente a quello necessario all’espletamento del servizio suindicato;
- d) ricorrere ad altri Responsabili del trattamento solo nei limiti e in relazione all’autorizzazione generale o speciale da parte del titolare del trattamento e comunque nel pieno rispetto delle condizioni specificamente previste nei paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento;
- e) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (compresi gli amministratori di software/banche dati, come definiti dai Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali di cui sopra, per i quali la società Capitale Lavoro S.p.A. è tenuta a rispettare gli stessi obblighi previsti per gli amministratori di sistema suindicati);
- f) adottare le misure organizzative e tecniche adeguate per garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio legato al trattamento, ai sensi dell’art 32 del Regolamento UE n. 679/2016, atte a prevenire e/o evitare, tra l’altro, la comunicazione o diffusione illecita dei dati personali, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità di trattamento, nonché ad applicare le misure di sicurezza obbligatorie previste dalle disposizioni normative nazionali in materia di trattamento di dati personali, provvedendo altresì al loro costante aggiornamento e alla verifica periodica;



g) tenendo conto della natura del trattamento, assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui all'articolo 12 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016;

h) tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione, assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 679/2016, dall'art. 32 all'art. 36, relativi alle misure di sicurezza, alla notifica di una violazione di dati personali (c.d. data breach) all'Autorità di controllo o alla comunicazione agli interessati, alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati, alla consultazione;

i) conservare i dati personali, trattati per conto del Titolare, fino alla cessazione degli effetti del contratto per l'erogazione dei servizi a cui è riferita la presente designazione, provvedendo, alla scadenza alla cancellazione di tutte le copie dei dati esistenti previa consegna di tutti i dati trattati al Titolare o ad altro soggetto da questo designato, ove non diversamente imposto per disposizione di legge o per atto dell'Autorità giudiziaria;

j) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, poste in essere dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato; a tale riguardo, informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi le norme del Regolamento UE n. 679/2016 o altre norme nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati personali;


k) designare per iscritto gli incaricati/soggetti autorizzati al trattamento per l'erogazione del servizio, impartendo loro precise disposizioni e vigilando sulla loro attività nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle altre norme relative alla protezione dei dati personali;

l) comunicare immediatamente al Titolare, e comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, ogni richiesta, ordine o attività di controllo da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria.

La società Capitale Lavoro S.p.A. si impegna, altresì, ad adoperarsi affinché i dati personali relativi alle attività di trattamento poste in essere in virtù dell'atto di nomina siano:

- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- archiviati in una forma che ne consenta la cancellazione, la rettifica (nonché la conseguente notificazione agli eventuali destinatari a cui sono stati trasmessi i dati personali oggetti di richiesta di rettifica o cancellazione), nonché la limitazione o l'opposizione al relativo trattamento;
- conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati.

La società Capitale Lavoro S.p.A. dichiara di essere consapevole che, fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del Regolamento UE n. 679/2016, se viola il predetto Regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerata titolare del trattamento stesso con le responsabilità che ne conseguono.



#### ARTICOLO 9 RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Città metropolitana, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto.

È altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- Incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici della Città metropolitana, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- Ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici della Città metropolitana, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

#### ARTICOLO 10 CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

#### ARTICOLO 11 CODICI DI COMPORTAMENTO

Le parti si obbligano, ciascuna per le proprie responsabilità ad adempiere alle previsioni di legge relative alle misure per la prevenzione e la sicurezza nel luogo di lavoro, alle norme previste dalla normativa sulla Privacy (Decreto Legislativo 196/2003 e Regolamento UE n. 679/2016), al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Roma (D.C.S. n. 8 del 20/01/2014) e sue successive modificazioni.

#### ARTICOLO 12 MODIFICHE

Qualsiasi integrazione o modifica al presente Contratto deve essere effettuata in forma scritta e firmata da entrambe le parti.

#### ARTICOLO 13 PROPRIETA' INTELLETTUALE


Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Città metropolitana. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato da parte dell'Ente.

#### ARTICOLO 14 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Città metropolitana di Roma Capitale instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.



Città metropolitana  
di Roma Capitale



CAPITALE LAVORO

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 15  
NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto mediante scrittura privata.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le parti concordemente rinviando alla enorme del Codice Civile.

Per Capitale Lavoro S.p.A.

Il Presidente del C.d.A.

Dott. Ulderico Granata

Per la Città metropolitana di Roma Capitale

Il Direttore

Dipartimento V "Appalti e Contratti"

Dott. Federico Monni

*Si attesta che il documento originale del presente atto, firmato digitalmente da entrambi i contraenti, è custodito agli atti presso lo scrivente Dipartimento V.*